

Al comma 10, sostituire le parole: 9.993 milioni con le seguenti: 15.000 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 55. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 10, sostituire le parole: 42.000 milioni con le seguenti: 52.000 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11.

37. 56. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 11, quarto periodo, dopo le parole: Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. 57. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 12, quinto periodo, sostituire le parole da: di lire 62.007 fino a: minimo garantito con le seguenti: necessaria alla copertura totale relativa alle minori entrate comunali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

37. 34. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 12, quinto periodo, le parole: lire 62.007 milioni sono sostituite dalle seguenti: lire 42.007 milioni.

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-bis. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunità montane svolgenti

esercizio associato di funzioni comunali, è attribuito agli enti interessati per gli anni 1999 e 2000 un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

37. 80. Governo.

(Approvato)

Al comma 12, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

37. 58. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è sostituito dal seguente: « Per le regioni gli obiettivi alla gestione delle funzioni non riguardanti la sanità ».

37. 60. (ex 35. 12.) Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001 limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Ricade in ogni caso nel termine generale di liquidazione dell'imposta l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

37. 18. (ex 35. 26.) Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265 le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite le seguenti: « a carico del bilancio dello Stato per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, mediante l'incremento dei trasferimenti erariali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11, 12.

37. 20. (ex 35. 65.) Guido Giuseppe Rossi, Chincardini, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti. « a carico del bilancio dello Stato per i comuni situate nelle zone montane, mediante l'incremento dei trasferimenti erariali ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11 e 12.

37. 21. (ex 35. 66.) Guido Giuseppe Rossi, Chincardini, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato per i comuni appartenenti alle comunità montane, mediante l'incremento dei trasferimenti erariali. »

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 11 e 12.

37. 22. (ex 35. 67.) Guido Giuseppe Rossi, Chincardini, Parolo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i fondi nel modo seguente:

a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;

b) fondo perequativo per la finanza locale 150 miliardi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

37. 23. (vedi 35. 83.) Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e agli enti locali che sono in linea con gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord Padania.

37. 24. (ex 35. 80.) Faustinelli.

È inserito il seguente comma 16:

16. La potestà concessiva dell'invalidità civile può essere esercitata dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra le singole Regioni e l'istituto medesimo.

37. 85. Governo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37 bis. — 1. All'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole « 56 miliardi » e « 94 miliardi » sono sostituite

tuite con rispettivamente « 100 miliardi » e « 100 miliardi » ed alla fine sono aggiunte le parole: « e di 52 miliardi di lire a decorrere dal 2003 ».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni.

2001: — 44.000;

2002: — 6.000;

2003: — 52.000.

37. 01. (ex 35. 05.) Cappella, Finocchiaro Fidelbo, Caruano, Rabbito, Rizza.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Norme particolari per gli enti locali).

1. L'articolo 31, commi 37 e 38, della legge n. 448 del 29 dicembre 1998 è così modificato:

al comma 37, primo periodo, le parole « del 50 per cento al Ministero dell'Interno » sono sostituite con « del 30 per cento alla provincia di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'Interno ».

al comma 37 ultimo periodo: dopo le parole « alle provincie di Como » aggiungere « ,di Varese ».

al comma 38, secondo periodo, dopo le parole « provincia di Lecco » sono aggiunte « delle provincie di Varese » e dopo le parole « camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Como » sono aggiunte « camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.

37. 02. (ex 35. 04.) Giancarlo Giorgetti, Maroni, Bianchi Clerici, Galli.

(A.C. 7328-bis — sezione 9)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 38.

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca).

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.

3. Il fabbisogno finanziario di cui ai precedenti commi è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.

4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

38. 1. (ex 36. 1.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

38. 2. (ex 36. 2.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Segue compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania n. 6.

38. 3. (ex 36. 7.) Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Lenti.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

38. 4. (ex 36. 3.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Lenti.

Sopprimere il comma 3.

38. 5. (ex 36. 6.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'anno 2001 le spese per il personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche non potranno superare l'80 per cento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 19 del 1999.

38. 6. (ex 36. 5.) Maura Cossutta, Pistone.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione.

38. 7. (ex 36. 8.) Governo.

(Approvato)

(Regole di bilancio per le Università e gli Enti di ricerca).

Aggiungere il seguente comma:

I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

38. 15. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7328-bis — sezione 10)**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 39.***(Finanza di progetto).*

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le amministrazioni statali, regionali e locali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 39.***(Finanza di progetto).**Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

39. 1. (ex 37. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania.**

39. 2. (ex 37. 7.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: regionali e locali e aggiungere in fine il seguente periodo:

Le Amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.

39. 23. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: regionali e locali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, con le seguenti: in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture di interesse nazionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

39. 3. (ex 37. 8.) Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: acquisiscono, con le seguenti: possono acquisire.

39. 4. (ex 37. 9.) Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza, fino alla fine del comma, con le seguenti: con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 5.** (ex *37. 6.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con successiva deliberazioni del CIPE con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 6.** (ex * 37. 2.) Contento, Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con successiva deliberazioni del CIPE con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 7.** (ex * 37. 3.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con successive deliberazioni del CIPE con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.

* **39. 8.** (ex * 37. 5.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Proietti.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto si intendono comunque acquisite con esito positivo quando le stesse non pervengano alle amministrazioni proponenti entro sessanta giorni dalla richiesta. Per gli atti di pianificazione e attuazione dei programmi di spesa, adottati in data antecedente alle delibere del CIPE di cui al comma 1, non è dovuta l'acquisizione delle valutazioni dell'unità tecnica-finanza di progetto.

39. 9. (ex 37. 1.) Casinelli.

(A.C. 7328-bis – sezione 11)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 40.

(Consumi intermedi).

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29. Le convenzioni di cui al richiamato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici – CONSIP Spa per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità e/o il periodo di efficacia delle convenzioni.

2. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.

3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DI- SEGNO DI LEGGE

ART. 40.

(Consumi intermedi).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 *con le seguenti:* le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 9 e 6.

40. 1. (ex 38. 4.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine: con esclusione delle regioni, province, comuni e comunità montane.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 9 e 6.

40. 2. (ex 38. 6.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi sono sottoposti al parere di congruità economica.

40. 3. (ex 38. 9.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* attraverso l'utilizzo di procedure competitive.

40. 4. (ex 38. 12.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, *dopo le parole:* « Amministrazioni dello Stato » *sono aggiunte le seguenti:* « anche con il ricorso alla locazione finanziaria ».

40. 17. (ex 38. 5.) Testa.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

- 40. 5.** (ex 38. 13.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

- 40. 6.** (ex 38. 19.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, dopo le parole: e telematici aggiungere le seguenti: tenendo conto di quanto già in dotazione nei vari enti e degli standard già adottati.

- 40. 7.** (ex 38. 18.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

- 40. 8.** (ex 38. 14.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 3.

- 40. 9.** (ex 38. 20.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- 40. 10.** (ex 38. 15.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* adottati su proposta del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati.

- 40. 11.** (ex 38. 17.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono determinati.

- 40. 13.** (ex * 38. 1.) Possa.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* sono determinati.

- 40. 12.** (ex 38. 16.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, sostituire le parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina *con le seguenti:* sono stabiliti.

- 40. 15.** (ex 38. 2.) Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 40. 18
DEL GOVERNO.

Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

Conseguentemente, dopo la parola: finanziaria *aggiungere le seguenti:* con obbligo di riscatto.

- 0. 40. 18. 1.** Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale de-

stinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

40. 18. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: uno o più.

0. 40. 16. 1. (ex 0. 38. 3. 2.) Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: e le modalità.

0. 40. 16. 2. (ex 0. 38. 3. 1.) Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: elettronici e.

0. 40. 16. 3. (ex 0. 38. 3. 3.) Giancarlo Giorgetti.

All'emendamento 40. 16, sopprimere le parole: e telematici.

0. 40. 16. 4. (ex 0. 38. 3. 4.) Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici di procedure ad evidenza pubblica attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, assicurando la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di tra-

sparenza e di semplificazione della procedura.

40. 16. (ex 38. 3.) Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

40. 14. (ex 38. 7.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

(A.C. 7328-bis – sezione 12)

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 34.

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto Scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse vengono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legi-

slativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

8. È stanziata la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003, per le seguenti finalizzazioni di spesa:

a) ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo;

c) revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze armate.

9. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 8, lettera *a)*, il Governo può prov-

vedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 8, lettera *b*), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 è prorogato al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

ART. 34.

(Rinnovi contrattuali).

Al comma 1, sostituire le parole: 3.047 miliardi con le seguenti: 4.500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

34. 40. (ex 32. 8.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Lenti.

Al comma 1, sostituire le parole: e fermo restando con le seguenti: . È abrogato.

34. 30. (ex 32. 62.) Cento, Scalia.

Al comma 2, sostituire le parole 1.141 miliardi con le seguenti: 2.500 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

34. 41. (ex 32. 9.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Lenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

34. 1. (ex 32. 68.) Palumbo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini di adeguare la retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario trasferito dagli enti locali allo stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è stanziata la somma di lire 350 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi.

34. 31. (ex 32. 60.) Cento, Scalia.

Al comma 3, sostituire le parole da: anche allo scopo fino alla fine del comma con le seguenti: viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

34. 42. (ex 32. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi, Lenti.

Al comma 3, sopprimere le parole: il processo di attuazione dell'autonomia scolastica.

34. 2. (ex 32. 18.) Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: dell'autonomia scolastica *aggiungere le seguenti:* e per la realizzazione della salvaguardia delle piccole scuole di montagna al fine di garantirne la sopravvivenza nel tessuto sociale e culturale delle comunità montane.

34. 3. (ex 32. 57.) Apolloni, Manzione.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma di 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario *con le seguenti:* la somma di lire 2.580 miliardi di cui 2.080 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 400 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD n. 5.

34. 4. (ex 32. 64.) Liotta, D'Alia, Follini, Del Barone, Casini, Galati, Baccini, Lucchese, Giovanardi, Savelli, Peretti.

Al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002, la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla

contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista nn. 2, 7, 8 e 9.

34. 36. (ex 32. 15.) Diliberto, Maura Cossutta, Grimaldi, Brunetti, Eduardo Bruno, Carazzi, Armando Cossutta, Galdelli, Lento, Meloni, Michelangeli, Moroni, Muzio, Ortolano, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Santoli, Strambi.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario *con le seguenti:* la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario.

Conseguentemente, all'articolo 80:

tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000;

tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, legge n.468 del 1978, *apportare la seguente variazione:*

2001: — 300.000.

34. 5. (ex 32. 74.) Aprea, Napoli, Bianchi Clerici, Giovanardi, Teresio Delfino, Se-stini.

Al comma 3 sostituire le parole: la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi *con le seguenti* la somma di lire 1.300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: lire 50 miliardi *con le seguenti:* lire 100 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, ta-bella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero della Pubblica Istru-zione:

2001: — 100.000;

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

voce: Ministero del Tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica:

2001: — 300.000;

2002: — 300.000;

2003: — 300.000.

34. 7. (ex 32. 4.) Bracco, Capitelli, Accia-rini, Dedoni, Vignali, Soave, Chiampa-rino, Sbarbati, Mazzocchin.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi *con le parole:* 1300 miliardi di cui lire 1.050 mi-liardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Al-leanza Nazionale.

34. 8. (ex 32. 46.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole: la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi *con le seguenti:* la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 350.000;

2002: — 350.000;

2003: — 350.000.

34. 34. (ex 32. 66.) Testa.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 miliardi *con le seguenti:* 1000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

34. 6. (ex 32. 69.) Prestigiacomio.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 miliardi *con le seguenti:* 1000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Al-leanza Nazionale.

34. 9. (ex 32. 45.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Al-berto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole: 900 miliardi *con le seguenti:* 1000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato dell'amministrazione dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 10. (ex 32. 44.) Selva, Armani, Bono.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 900 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 11. (ex 32. 48.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 900 miliardi con le seguenti: 950 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 250 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 12. (ex 32. 47.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, dopo le parole: del personale docente aggiungere le seguenti: e dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado integrati da programmi di educazione ambientale e protezione civile.

34. 13. (ex 32. 55.) Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 10 comma 1, dopo la lettera 1-bis) aggiungere la seguente:

1-ter. le spese documentabili, sostenute dai docenti per l'acquisto di materiale didattico ed informatico, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento riconosciuti a livello nazionale, nel limite complessivo di lire tre milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.

34. 35. (ex 32. 67.) Dalla Chiesa, Cambursano, Testa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche prevista dal comma 10 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n.59, una quota di lire 50 miliardi del fondo di cui al comma 3 è destinata all'istituzione di un « Fondo di eccellenza » relativo a riconoscimenti economici per i docenti che abbiano conseguito risultati di grande rilievo nella loro attività didattico scientifica. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del gruppo I Democratici.

34. 50. (ex 32. 65.) Dalla Chiesa, Monaco, Testa, Cambursano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La rivalutazione del trattamento economico del personale della scuola è effettuata in base a un piano quinquennale, con decorrenza dall'anno 2001. Tale intervento è finalizzato al ripristino del rapporto delle retribuzioni tra il personale della scuola e quello dell'università, di cui alla legge 30 luglio 1973, n.477, e al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.399. Alla copertura dell'onere finanziario, valutato in lire 2.000 miliardi annui, si provvede con le economie derivanti dai tagli agli organici, dalla razionalizzazione della rete scolastica e dai risparmi derivanti dalla ristrutturazione delle carriere del personale.

34. 14. (ex 32. 29.) Teresio Delfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra i dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

* **34. 15.** (ex 32. 70.) Prestigiacomò.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo personale dirigente contrattualizzato delle ammini-

strazione dello Stato autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di 100 miliardi, finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

* **34. 16.** (ex 32. 49.) Polizzi, Pampo, Lo Presti, Alemanno, Colucci, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 120 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: uffici di livello dirigenziale generale aggiungere le seguenti: , e lire 80 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità degli altri uffici dirigenziali.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.

34. 17. (ex 32. 30.) Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: finalizzata aggiungere la seguente: anche.

34. 18. (ex 32. 73.) Aprea, Sestini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

34. 19. (ex 32. 22.) Malavenda.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 32 miliardi per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia sono rispettivamente destinati 15 e 33 miliardi.

34. 38. (ex 32. 16.) Palma, Jervolino Russo, Sabattini, Scoca, Orlando, Boato, Crema, Moroni.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con i seguenti:

Per le analoghe finalità, e anche la fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 32 miliardi per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il personale della carriera prefettizia sono rispettivamente destinati 15 e 33 miliardi.

34. 37. (ex 32. 76.) Lucidi.

Al comma 4, nel terzo periodo sostituire l'importo: 80 miliardi con: 84 miliardi e aggiungere in fine le seguenti parole: , lire 32 miliardi per il personale della carriera prefettizia e lire 37 miliardi per i dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia.

Conseguentemente ridurre la Tabella A, voce Ministero degli esteri, dei seguenti importi:

2001: - 4000;

2002: - 4000;

2003: - 4000.

34. 80. Governo.

(Approvato)

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

34. 20. (ex 32. 1.) Frattini

Al comma 5, dopo le parole: decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiungere le seguenti: nonché del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 920 miliardi con le seguenti: 1020 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4 e 6.

34. 21. (ex 32. 79.) Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: 920 miliardi con le seguenti: 2000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.080.000;

2002: - 1.080.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 22. (ex 32. 51.) Ascierio, Gasparri, Bono, Mitolo, Gnaga, Armani.

Al comma 5, sostituire le parole: 920 miliardi con le seguenti: 1.300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

34. 23. (ex 32. 50.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.